




COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI STURLESE UGO,
FIERRO ANIELLO E TOSELLI LUCIANA (CUNEO PER I BENI COMUNI) E MARTELLO
MARIA LUISA (CUNEO CITTA' D'EUROPA) IN MERITO A: "POSSIBILITA' DI
ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE COMUNALE DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO
DOPO IL DL N. 113" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE

in data 1° Dicembre 2018 è stato convertito in Legge il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

RICORDATO CHE

nella seduta del 20 Novembre 2018 era stato approvato con 19 voti a favore su 22 votanti un OdG nel quale questo Consiglio Comunale esprimeva fermo dissenso rispetto al carattere discriminatorio e xenofobo che ispira il Decreto 113 e si impegnava a sostenere e promuovere un largo movimento di opposizione ai contenuti di questo provvedimento e a denunciare le prevedibili conseguenze negative della sua applicazione sulla condizione dei migranti e sulla sicurezza stessa dei cittadini italiani;

SOTTOLINEATO CHE

- già in una precedente seduta del Consiglio Comunale nel mese di Ottobre erano state evidenziate numerose criticità nel dispositivo del Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n. 113, "che avrebbero potuto aggravare;
- ulteriormente la condizione della popolazione immigrata nel nostro Paese e paradossalmente peggiorare anche l'insicurezza delle popolazioni autoctone in ragione dell'impossibilità di attivare strumenti legali e controllabili di accoglienza, come ad esempio quelli legati alla Protezione Umanitaria, se non in presenza di condizioni speciali quali "gravi patologie a carico del migrante o fuga da cataclismi naturali nei Paesi di origine", rigettando quindi nell'illegalità 130.000 richiedenti asilo;

RILEVATO CHE

in particolare si sottolineava come "venisse sostanzialmente compromessa l'esperienza del SISTEMA di PROTEZIONE per RICHIEDENTI ASILO e RIFUGIATI (SPRAR), sperimentata con soddisfazione da un numero crescente di Comuni italiani, perché in grado di favorire un effettivo inserimento delle persone immigrate mediante Centri di piccole dimensioni distribuiti sul territorio, che impiegano con trasparenza le risorse a disposizione in attività qualificate e controllate rigorosamente dagli Enti Locali, mentre al contrario il Decreto mirava a favorire il mantenimento dei grandi centri di accoglienza straordinaria (CAS), affidati a privati o a Cooperative dal profilo talora assai opaco (come ci insegnano numerose vicende giudiziarie), spesso collocati al di fuori dei centri abitati e nei quali i servizi offerti si limitano al vitto e alloggio";

RISCONTRATO CHE

nella stessa seduta la Vicesindaca Patrizia Manassero, con delega ai problemi migratori, aveva condiviso queste preoccupazioni per quanto riguarda le ricadute del DL 113 sul territorio provinciale, dove erano previsti due Sistemi SPRAR, facenti capo ai Comuni di Cuneo e Mondovì, per un totale di oltre 419 ospiti (265 nel territorio con Capofila Cuneo e 154 nel territorio con capofila Mondovì), e nel contempo aveva sottolineato alcune problematiche relative alla apparente impossibilità di iscrizione all'Anagrafe Comunale, condizione necessaria per l'ottenimento di uno status dignitoso e rispettoso dei diritti delle persone;

PRESO ATTO CHE

in effetti a partire dalla fine dell'anno numerosi SINDACI (in primis Leoluca Orlando e Luigi de Magistris) hanno dato disposizione agli Uffici Anagrafe di sospendere l'applicazione del decreto

in relazione alle tematiche di competenza (iscrizione all'Anagrafe Comunale), dando mandato ai Responsabili degli Uffici Anagrafe di continuare ad accettare le iscrizioni all'anagrafe comunale, stante la necessità di approfondire aspetti poco chiari della Legge 132 anche a costo di andare incontro a provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità Giudiziaria, che peraltro venivano sollecitati dagli stessi Sindaci per consentire agli stessi (impossibilitati a farlo in prima istanza) di ricorrere alla Corte Costituzionale in presenza di provvedimenti a rischio di incostituzionalità (Art. 3 della Costituzione);

CONSIDERATO CHE

il diritto ad agire direttamente presso la Corte spetta di diritto alle PERSONE colpite da tali provvedimenti e alle Associazioni a loro sostegno nonché AI PRESIDENTI DELLE REGIONI, che in effetti hanno deciso di adire alla Corte per manifesto esproprio di competenza in una materia concorrente (Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Calabria);

VALUTATO CHE

secondo il qualificato parere dell'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici per l'immigrazione) per quanto riguarda l'iscrizione all'Anagrafe Comunale "la materia deve essere interpretata in quanto se è vero che il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per altro verso la norma, a prescindere dalle intenzioni del legislatore "storico", non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta di asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. È noto, però, che non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un diritto soggettivo, come nel caso in esame quello all'iscrizione anagrafica".

"La residenza, secondo la definizione del codice civile, è semplicemente il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43, comma 2, cc). Ora se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (vedi numerose sentenze della Cassazione), il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. "legge anagrafica" e il DPR n. 223/1989, cd. "regolamento anagrafico" (art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998). Nella specie si tratterebbe di un divieto implicito ed in palese contrasto non solo con una serie di norme gerarchicamente superiori ma con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati".

"Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. "modello C3", e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell'occasione. L'uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica".

"Ecco, pertanto, che le nuove disposizioni di cui al dl 113/2018 in materia di iscrizione anagrafica del (solo) richiedente asilo possono essere interpretate con effetto di non impedire detta iscrizione. Se non interpretata in questo senso, la modifica introdotta dal decreto sicurezza non potrà non essere rinviata alla Corte costituzionale, a fronte di espresso diniego di iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale di stato civile del comune";

CHIARITO CHE

"l'art. 5 del d.lgs 142/2015, novellato dal dl 113, garantisce espressamente ai richiedenti asilo l'accesso a tutti i servizi previsti dal d.lgs stesso ed anche a quelli "comunque erogati sul territorio" sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, concedendo il diritto ad usufruire di tutte le prestazioni erogate sul territorio comunale ed evidenziando che la disposizione non parla solo di servizi erogati dalla pubblica amministrazione e pertanto vanno compresi anche quelli di pertinenza di soggetti privati, quali le banche, le assicurazioni, le agenzie immobiliari, etc..

A titolo esemplificativo, dunque, si possono ricomprendere i servizi afferenti all'istruzione (scuola, nidi d'infanzia) e alla formazione, anche professionale, ai tirocini formativi, alle misure di welfare locale (comunale e regionale), all'iscrizione ai Centri per l'impiego, all'apertura di conti correnti presso le banche o le Poste italiane, etc";

ESPRIME

pieno sostegno ai Presidenti delle Regioni, che hanno deliberato di portare al giudizio della Corte Costituzionale il conflitto di competenze che il Decreto determina fra Governo Centrale e Regioni sulla materia del Decreto, che tratta di materia concorrente, difendendo con la loro autorità istituzionale la dignità di tutte le persone umane, a qualunque etnia appartengano o qualunque religione professino;

IMPEGNA IL SINDACO

a sospendere il Decreto 132 per quanto attiene al presunto divieto ai richiedenti asilo di ottenere la iscrizione anagrafica, approfondendo il dispositivo della Legge mediante le competenze presenti all'interno del Comune, invitandole a mantenere un atteggiamento di apertura verso la concessione dell'iscrizione all'anagrafe;

ESPRIME

consenso all'iniziativa dell'ANCI impegnata in incontri col Governo volti a chiarire e modificare gli aspetti più controversi della Legge, con particolare riguardo alle condizioni della protezione umanitaria e al recupero della funzione fondamentale degli SPRAR ai fini di una corretta integrazione delle persone migranti.

